



## COMUNE DI CALOLZIOCORTE

COMUNE DI CALOLZIOCORTE	74/11
Provincia di Lecco	
N. Rep. <b>126</b>	
 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DI	
 FOPPENICO I LOTTO. INTERVENTO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI	
PNRR NEXT GENERATION EU - CIG 9594699417. CONTRATTO PER	
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA.	
TRA	
 IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE:	
- Sede legale: 23801 Calolziocorte (Lc), p.za V. Veneto n. 13	
 - Cod.Fisc. 82001550167 P.IVA: 00630000164 - rappresentato da:	
 ARCH. OTTAVIO FEDERICI, nato a ******* il ********, Responsabile del 3°	
 Settore - Servizi del Territorio - del Comune di Calolziocorte, domiciliato	
 per la sua funzione presso la sede comunale e autorizzato a stipulare il	
presente contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto	
decreto del Sindaco del 20.12.2021, n. 19 di Reg., che nel prosieguo	
 dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune".	
E	
 La ditta <b>SIAL IMPIANTI S.R.L.</b> - Sede legale: 20047 Cusago (MI) Via	
 Leonardo Da Vinci n. 7/3 - Cod.Fisc./P.IVA: 12783620151 - Registro	
Imprese CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 12783620151 – REA n.	
 MI-1585102 rappresentata dal suo Amministratore Unico e Legale	
rappresentante:	
DOTT. ING. SIMONE MANNA, nato a ******************************,	
 residente a ***********************************	

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche	
"Appaltatore".	
PREMESSO CHE	
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 31.10.2022 è stato	
 approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione	
 complesso scolastico di Foppenico I lotto comportante una spesa	
 complessiva di € 1.950.000,00 di cui € 1.431.895,81 per lavori ed €	
 30.649,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
 con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi	
del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 586/143 in data 07.11.2022, si è	
richiesto alla "S.U.A. di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua	
 competenza necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi	
dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco e il	
 Comune di Calolziocorte approvata con deliberazione di Consiglio	
 Comunale n. 8 del 31.03.2022, mediante la quale l'Amministrazione ha	
manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della Stazione	
 Unica Appaltante della provincia di Lecco;	
con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi	
 del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 699/174 in data 21.12.2022, in	
 seguito alla richiesta di integrazioni del "S.U.A. di Lecco", è stato	
 aggiornato il Capitolato Speciale d'Appalto – parte l° approvato con	
 deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 31.10.2022;	
• con determinazione dirigenziale n. 13 del 11.01.2023 la S.U.A. di	
Lecco ha proceduto all'indizione della procedura di gara per	
 l'affidamento dei lavori di riqualificazione complesso scolastico di	
2	

Foppenico I lotto tramite piattaforma telematica, utilizzando il sistema	
 della procedura negoziata invitando le imprese in numero non	
 inferiore a dieci, ai sensi della Legge 120/2020 Semplificazioni, in	
 deroga a quanto disposto dall'art 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016,	
con il criterio del minor prezzo;	
 • con determinazione dirigenziale n. 132 del 07.02.2023 la S.U.A. di	
 Lecco ha approvato il report di gara, proponendo l'aggiudicazione	
 dei lavori di cui in oggetto a favore dell'impresa Sial Impianti S.r.l. con	
 sede in Cusago (MI), che ha offerto un ribasso del 16,66% sull'importo	
 a base d'asta per un importo netto di € 1.193.341,97 oltre oneri della	
 sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;	
 con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi	
 del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 94/18 in data 02.03.2023,	
 esecutiva, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, i lavori di	
 riqualificazione complesso scolastico di Foppenico I lotto alla ditta	
 SIAL IMPIANTI S.R.L. con sede in Cusago (MI) che ha offerto un ribasso	
 percentuale del 16,66% sull'importo a base d'asta per un importo	
 netto di € 1.193.341,97, oltre € 30.649,42 per oneri della sicurezza non	
 soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 1.346.390,53	
 comprensiva di IVA al 10%;	
 • l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di	
 partecipazione alla gara, di riservarsi la facoltà di subappaltare, ai	
 sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti lavorazioni: opere	
 relative alle Cat. OG1, OS28, OS6, OS30;	
 l'impresa aggiudicataria ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di	

 parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o	
 professionali, in corso o riferiti ai due anni precedenti, con gli	
 amministratori e i responsabili del comune di Calolziocorte;	
 • l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di	
 partecipazione alla gara, di non avere alle proprie dipendenze e di	
 non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a	
 persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere	
 autoritativo o negoziale per conto del comune di Calolziocorte in	
 forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma	
 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;	
 • con determinazione dirigenziale n. 132 del 07.02.2023 la S.U.A. di	
 Lecco ha dato atto che la verifica dei controlli in ordine al possesso	
 dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione hanno	
dato esito positivo, pertanto con determinazione n. 94/18 del	
02.03.2023 il Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio,	
 arch. Ottavio Federici, ha dato atto che l'aggiudicazione è	
 immediatamente efficace;	
 non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto,	
 previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di	
 gara espletata attraverso la procedura prevista dalla Legge n.	
 120/2020 ed è stata presentata una sola offerta, come da	
 comunicazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del	
 Territorio, arch. Ottavio Federici, prot. Int n. 7125 del 14.03.2023;	
 • la ditta aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento, arch.	
 Ottavio Federici, in data odierna hanno sottoscritto il verbale, qui	

allegato, dal quale risulta che permangono le condizioni che	
consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente	
contratto.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
 tra il Comune di Calolziocorte e la ditta Sial Impianti S.r.l. con sede in	
 Cusago (MI), come sopra rappresentati, previa conferma della	
 premessa narrativa, si conviene e si stipula quanto segue:	
 1. Il Comune di Calolziocorte, come sopra rappresentato, conferisce	
 col sistema della procedura negoziata e in esito alla procedura di	
gara espletata dalla S.U.A. di Lecco, alla ditta Sial Impianti S.r.l. con	
sede in Cusago (MI), che a mezzo del suo Legale Rappresentante	
accetta, l'appalto dei lavori di riqualificazione complesso scolastico	
di Foppenico I lotto;	
 2. Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione dei lavori	
 oggetto del presente contratto viene stabilito in omnicomprensivi	
 Euro 1.223.991,39.= (euro unmilioneduecentoventitremilanovecento-	
 novantuno/39)=, corrispondente ad un ribasso del 16,66%, compresi	
oneri per la sicurezza per € 30.649,42, al netto dell'IVA nella misura di	
 legge.	
 Le risorse del presente intervento sono parzialmente finanziate, per	
 € 850.000,00, con fondi del PNRR – Next Generation EU rientranti nella	
 Tematica PNRR M2C4: tutela del territorio e della risorsa idrica – 12.2:	
 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza	
energetica dei Comuni, ai sensi dell'art 20 del D.L. 152/2021 e relativa	
 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.	
5	

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione	
finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto	
 concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che	
 eventualmente saranno apportate all'originale progetto.	
 E' esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi. Nessuna variazione o	
 addizione può essere introdotta dall'appaltatore a quanto stabilito	
 con il presente contratto e suoi allegati. Ogni variazione dovrà	
 avvenire nei modi e termini previsti dalla legge tempo per tempo	
 vigente.	
 Il contratto è stipulato "a misura" per cui, oltre agli oneri per la	
 sicurezza (€ 30.649,42), per la parte di lavori "a misura" si procederà	
all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e	
 regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi originati	
 dall'offerta presentata in sede di gara.	
 Fatte salve le eventuali modifiche successive, da disporsi mediante	
 apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati	
 mediante accredito sul seguente conto corrente: ************ -	
 codice IBAN ***************************. Il suddetto conto corrente è	
 individuato dall'Appaltatore come "conto corrente dedicato"	
 valevole per tutti i rapporti giuridici con la Stazione Appaltante	
 correlati al presente contratto. L'Appaltatore dichiara che i soggetti	
 delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:	
 ******** - C.F. **********************************	
 ******* la fine di assicurare la funzionalità della rete	
 di monitoraggio in relazione al presente appalto si riporta il numero	

identificativo gara CIG 9594699417.	
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori	
/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente a inserire in	
ogni fattura emessa in formato elettronico il Codice Univoco Ufficio	
(UF15SW) e il codice CIG di riferimento pena in sua mancanza	
l'improcedibilità del relativo pagamento.	
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla	
stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo	
della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria.	
L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri	
subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.	
136 e successive modifiche, le seguenti clausole:	
L'impresa subappaltatrice/subcontraente della ditta Sial Impianti	
S.r.l., nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di	
Calolziocorte, identificato con CIG n. 9594699417 / CUP n.	
G86B20006050004:	
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche;	
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di	
Calolziocorte della notizia dell'inadempimento della propria	
7	

 controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
- si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto/	
 subcontraenza al Comune di Calolziocorte.	
 3. L'appalto dei lavori viene concesso ed accettato sotto	
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni,	
 patti e modalità dedotti nel presente contratto, dalla determinazione	
dirigenziale n. 132 in data 07.02.2023 della S.U.A. di Lecco, dalla	
determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del	
 Territorio n. 94/18 del 02.03.2023, esecutiva, e dai seguenti documenti:	
a) Documento d'offerta;	
b) Capitolati speciali d'appalto;	
 c) Elenchi prezzi;	
 d) Cronoprogramma;	
e) Documentazione fotografica;	
f) Relazione generale;	
g) Quadro Tecnico Economico;	
 h) Computi metrici estimativi;	
 i) Analisi prezzi;	
 j) Relazione geologica e geotecnica;	
k) Piani di manutenzione dell'opera;	
I) Liste delle lavorazioni e forniture;	
 m) Quadri di incidenza della manodopera;	
 n) Relazione requisiti acustici passivi;	
 o) Relazioni progetto architettonico;	
 p) Elaborati grafici;	

q) Progetto impianti elettrici;	
r) Progetto impianti meccanici;	
s) Progetto strutture;	
t) Piano di Sicurezza e Coordinamento;	
 u) POS;	
 documenti tutti che, sottoscritti digitalmente, le parti dichiarano a loro	
 noti e ben conosciuti per averne preso diretta ed integrale visione.	
 I suddetti documenti formano parte integrante del presente contratto	
 e qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se, con il	
 consenso delle parti, non vengono materialmente allegati e sono	
 depositati agli atti dell'ufficio Contratti. Per i documenti di cui ai	
 precedenti punti a), b), c) e d) è stata assolta l'imposta di bollo,	
essendo soggetti all'imposta medesima sin dall'origine ai sensi dell'art.	
2 della Tariffa – Parte I allegata al DPR 642/72, mentre per i restanti	
 documenti, l'imposta sarà assolta in caso d'uso ai sensi dell'art. 28	
della Tariffa stessa.	
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti	
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:	
a) termini di esecuzione e penali (articoli 14 e 18);	
b) programma di esecuzione dei lavori (articolo 19);	
c) sospensioni e riprese dei lavori (articoli 16 e 17);	
d) oneri a carico dell'appaltatore (articolo 58);	
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo (capo 4);	
f) liquidazione dei corrispettivi (articoli da 26 a 30), secondo la	
 disciplina di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016;	

 g) specifiche modalità e termini di collaudo/certificato di regolare	
esecuzione (articolo 56);	
 h) modalità di risoluzione delle controversie (articoli 50 e 51);	
 le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato	
generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del	
 Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.	
 Le parti, secondo quanto esplicitato con nota del Responsabile del	
 Settore Servizi del Territorio, prot. int. n. 7125 del 14.03.2023, si danno	
 reciprocamente atto che al fine del rispetto della vigente normativa	
 in materia di sicurezza la documentazione da predisporre e	
 depositare agli atti è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il	
 Piano Operativo della Sicurezza (POS).	
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e	
 al Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti	
 dei documenti e piani riguardanti la sicurezza dei lavoratori di cui	
sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i	
 processi lavorativi utilizzati. L'Appaltatore informa i lavoratori nonché	
le imprese interessate dalle lavorazioni da lui direttamente	
 subappaltate o subaffidate al criterio "incident and injury free".	
 Le gravi e ripetute violazioni della sicurezza, previa la formale	
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente	
 contratto.	
 5. I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente	
 stipula.	
 Ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia,	
10	

entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore predispone e	
 consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei	
 lavori.	
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 420	
(quattrocentoventi) naturali consecutivi e continui decorrenti dalla	
 data del verbale di consegna dei lavori.	
 6. Per le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia si	
 applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per i lavori	
 supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendessero	
 necessari il Comune potrà applicare l'art. 106 comma 1 lett. b) in	
presenza dei presupposti tassativamente ivi indicati.	
 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto	
 dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore	
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In	
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del	
 contratto.	
 7. Per la sospensione, la risoluzione e il recesso trovano applicazione	
 le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del nuovo codice dei	
 contratti D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelle previste dal capitolato	
speciale d'appalto e dal protocollo d'intesa per la tutela della	
 legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del 15.03.2017	
 siglato con la Prefettura di Lecco.	
8. Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore saranno	
 devolute al Tribunale di Lecco.	

9. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal	
 presente contratto l'appaltatore presta cauzione definitiva del	
16,66% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% più un ulteriore 20%	
 in quanto la società è in possesso delle certificazioni di qualità ISO	
9001 e ISO 14001, pari a Euro 81.567,00.= (Euro ottantunomila-	
cinquecentosessantasette/00) mediante polizza fideiussoria numero	
**************************************	
23.03.2023. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il	
Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta	
cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel	
 termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto,	
durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
 10. L'appaltatore, ai sensi di legge e dell'articolo 37 del Capitolato	
Speciale d'Appalto, si obbliga almeno dieci giorni prima della	
 consegna ed inizio dei lavori, a costituire apposita polizza assicurativa	
 per danni provocati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori	
dell'importo minimo di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento-	
mila/00) nonché per danni di esecuzione di importo non inferiore	
all'importo del contratto. Per la natura e l'entità dell'intervento	
l'Appaltatore è esentato dalla presentazione della polizza decennale	
 prevista dall'art. 103, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.	
11. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai	
 sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n 55/90 e successive	
modificazioni e integrazioni.	

12. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente	
 autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.	
 Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 salvo per gli	
obblighi di cui al comma 6.	
13. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs.	
 n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai	
propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale	
 di Lavoro Edile Industria – Metalmeccanica PMI installazione impianti	
 e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi	
 assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.	
 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
 retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla	
 vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto	
 dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/1990.	
 L'Appaltatore, altresì, ha:	
 a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di	
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto,	
 anche se assunti al di fuori della Regione Lombardia, le condizioni	
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro	
nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Lombardia durante lo	
 svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei	
lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli	
 organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;	
 b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere	
12	

dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei	
 lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi	
regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni	
 contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
L'appaltatore dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza delle	
previsioni dettate dall'art. 30, commi da 3 a 6, del D.Lgs. n.50/2016 in	
 materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.	
 Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte	
 del Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato	
 all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità	
 Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini	
 dell'acconto successivo. A norma di legge è stato richiesto apposito	
 Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data	
06.02.2023 numero protocollo INAIL_36691244.	
 14. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di	
 gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni	
 obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.	
 15. Ulteriori clausole contrattuali derivanti dal Protocollo di Intesa per	
 la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del	
 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.	
 Clausola n. 1	
 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
 norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15	
 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti	
 istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare	

incondizionatamente i contenuti e gli effetti.	
Clausola n. 2	
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione	
Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o	
 indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di	
subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e	
servizi ritenuti "sensibili"di cui all'allegato 1, lettera "A" del Protocollo	
di Legalità.	
 Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e	
consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività e ove	
ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5	
 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco.	
La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa	
 ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti	
 o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività	
di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza	
 dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.	
Clausola n. 3	
 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle	
 Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,	
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti	
 dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale	
 o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare	
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o	
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali	
15	

	o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce	
	clausola di risoluzione del contratto.	
	Clausola n. 4	
_	La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura	
	l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente	
	clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali	
	iniziative di competenza.	
	Clausola n. 5	
	La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti	
	clausole risolutive espresse:	
	1. il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere	
	comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause	
	interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs.vo 6 settembre 2011 n.159 e s.m.	
	nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal	
	Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa	
	nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;	
	2. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si	
	intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a	
	tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di	
	cui alla clausola n. 2;	
	La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad	
	inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola	
	risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto	
	qualora emergano informative interdittive a carico del	
	subappaltatore/ subcontraente.	

Clausola n. 6.	
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente	
clausola risolutiva espressa:	
3. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato	
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e	
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile	
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e	
sindacale;	
·	
4. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si	
intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una	
delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica	
risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del	
sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il	
maggior danno;	
 5. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato	
inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n.136/2010	
 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".	
 La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in	
tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva	
 espressa di cui al precedente capoverso.	
 Clausola n. 7	
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente	
 clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108	
 del D.Lgs. n. 50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di	
 diritto".	

Clausola n. 8	
 La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo	
 di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica,	
 né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante	
qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione	
dell'art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n.	
1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle	
società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi	
vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di	
subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo	
 di legalità.	
 Clausola n. 9	
 L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di	
 cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il	
 "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del protocollo di	
 legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contente l'elenco	
 nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e	
sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche	
 antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere	
 di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.	
 16. A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge	
domicilio in Calolziocorte (LC), piazza V. Veneto, 13, presso la casa	
municipale del Comune di Calolziocorte.	
17. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto,	
l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire	
18	

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la	
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e	
 morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei	
 lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile	
 dell'operato del suo rappresentante.	
 L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata	
 dell'appalto, garantire la loro presenza sul luogo dei lavori. La stazione	
appaltante può esigere il cambiamento immediato del	
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
Qualunque eventuale variazione di cui al comma precedente deve	
essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione	
appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni	
responsabilità.	
 18. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DMLLPP	
 145/2000, tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte,	
 diritti di segreteria, ecc.), fatta eccezione per l'IVA che rimane a	
 carico del Comune.	
19. Viene richiesta la registrazione in misura fissa del presente	
 contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.131, trattandosi	
 di prestazione soggetta a IVA.	
 Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.	
 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per	
 l'importo di € 45,00.	
 20. Ai sensi dell'art. 3 comma a) del protocollo d'Intesa del 15.03.2017	
 siglato con la Prefettura di Lecco, in data 13.02.2023 è stata rilasciata,	

 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della	
 Documentazione Antimafia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.	
 76/2020 convertito dalla legge di conversione n. 120/2020,	
 l'informazione antimafia liberatoria provvisoria che a carico della	
 ditta Sial Impianti s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.	
159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di	
 divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D.Lgs.	
 159/2011.	
 21. Il Comune di Calolziocorte, in qualità di Titolare del trattamento	
 dei dati personali, informa che la gestione dei dati che riguardano	
 l'Appaltatore viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune	
 di Calolziocorte nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti	
 del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., nonché del	
Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679	
 relativo alla protezione dei dati personali, approvato con	
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2018, alla cui	
 osservazione resta soggetto anche l'Appaltatore medesimo	
 nell'esercizio dei lavori.	
 Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse	
 all'espletamento del presente contratto e per l'assolvimento degli	
 obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia,	
 l'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visionabile	
all'indirizzo: https://www.comune.calolziocorte.lc.it/Privacy.	
 22. L'impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità e	
 difetti di costruzione, secondo quanto previsto dal nuovo codice dei	

contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del Capitolato generale	
d'appalto D.M. n. 145/2000.	
23. In applicazione del vigente Piano Triennale Anticorruzione	
all'appaltatore è vietato durante l'esecuzione del contratto, e per il	
biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o	
professionali in genere con gli amministratori e dirigenti/responsabili e	
loro familiari stretti (coniuge e conviventi).	
 24. Il soggetto aggiudicatario dichiara di obbligarsi e, per suo tramite,	
 di obbligare i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,	
 nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di	
 comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.	
62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Calolziocorte	
 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013	
 (pubblicata sul sito web www.comune.calolziocorte.lc.it - sezione	
 amministrazione trasparente).	
 La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per	
 l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in	
 ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
 25. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si	
 richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia	
di contrattualistica pubblica nonché quelle del Codice Civile, come	
previsto dall'art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle	
contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui	
disciplina è estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta	
aggiudicataria (art. 1 commi 1 e 2 L. 179/2017).	

Opera l'art. 1339 del Codice Civile.	
P. IL COMUNE(firmato digitalmente)	
L'APPALTATORE(firmato digitalmente)	
 Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti	
dichiarano di accettare ed approvare in particolare le seguenti	
 clausole:	
- punto n. 6: modifiche al contratto in corso di efficacia	
 - punto n. 7: sospensione, risoluzione e recesso	
 - punto n. 10: polizze assicurative	
- punto n. 12: subappalti	
- punto n. 15: protocollo d'intesa siglato con la Prefettura di Lecco	
- punto n. 24: codici di comportamento	
- punto n. 25: disposizioni in materia contrattualistica pubblica.	
P. IL COMUNE(firmato digitalmente)	
 L'APPALTATORE(firmato digitalmente)	
Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Parente, Segretario Generale di	
Calolziocorte, che le firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.	
82/2005 e ss.mm.ii. in calce alla presente scrittura privata, che conta	
di numero 23 pagine, sono state apposte in mia presenza dai Sigg.:	
ARCH. OTTAVIO FEDERICI, nato a ********* il **********, Responsabile	
del 3° Settore - Servizi del Territorio - del Comune di Calolziocorte,	
 SIMONE MANNA, nato a **********************************	
**************************************	
interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della	
ditta SIAL IMPIANTI S.R.L. sede legale in Cusago (MI) Via Leonardo Da	

Visci is 7/2 siere delle sui identità dislaiene di suor verificate	
Vinci n. 7/3, sigg. della cui identità dichiaro di aver verificato,	
facendomi espressa richiesta che la presente scrittura privata venga	
conservata in raccolta tra le mie.	
 Il giorno otto del mese di maggio anno duemilaventitre, in	
Calolziocorte, nella sede del Comune in P.zza V. Veneto n. 13.	
 Dott. Giuseppe Parente	
(firmato digitalmente)	
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24	
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.	
del B.1233. III. 02/2000 e 33.IIIII.	